



STATUTO

ACE - Associazione Cultura ed Eventi

Art. 1 - Denominazione

È costituita un'associazione studentesca denominata "ACE - Associazione Cultura ed Eventi", di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 2 - Sede

La sede legale coincide con la residenza del Presidente pro tempore, che ne detiene la rappresentanza legale.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.



Art. 4 - Scopi e attività

L'Associazione ha lo scopo di promuovere:

eventi culturali e formativi, eventi ludici e ricreativi, conferenze, dibattiti e incontri pubblici, attività politiche universitarie, partecipazione a elezioni universitarie interne ed esterne, attività editoriali, attività formative e di studio, collaborazioni con istituzioni pubbliche e private, raccolte fondi, viaggi e visite istituzionali, iniziative sociali, scientifiche, artistiche e letterarie.

L'Associazione può svolgere attività accessorie con metodo economico, anche produttive di utili, esclusivamente finalizzate all'autofinanziamento del fondo cassa associativo.

Art. 5 - Associati

Possono far parte dell'Associazione, con la qualifica di associati, gli studenti iscritti all'Università LUISS Guido Carli, sia in corso sia fuori corso.

Sono previsti:

1. Associati fondatori
2. Associati ordinari
3. Associati amministratori, componenti del Direttivo o del Comitato esecutivo
4. Associati onorari



Sono associati onorari: ex Presidenti, ex Vicepresidenti, associati laureati distintisi per meriti universitari, accademici o politici, soggetti distintisi per altissimi meriti sociali, scientifici, artistici o letterari.

Art. 6 - Ammissione degli associati

L'ammissione è libera.

L'associato viene ammesso salvo segnalazione, da parte di qualsiasi associato, di gravi incompatibilità morali o politiche, appartenenza a associazioni concorrenti, comportamenti lesivi dell'identità associativa, situazioni incompatibili con gli scopi dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Ogni associato ha diritto di partecipare alle attività associative e di votare in assemblea.

Ogni associato ha il dovere di rispettare lo statuto, collaborare alle attività associative, mantenere comportamenti coerenti con gli scopi dell'Associazione.



Art. 8 - Decadenza ed espulsione

L'associato può essere espulso per concorrenza sleale, diffusione di informazioni interne a favore di altre associazioni, favoreggiamento di associazioni concorrenti in danno dell'Associazione, comportamenti lesivi o dannosi per l'Associazione, ostruzionismo assembleare, sopravvenute incompatibilità morali o politiche, appartenenza a associazioni concorrenti.

L'espulsione avviene su proposta del Presidente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, a maggioranza dei due terzi in seconda convocazione con presenza del cinquanta per cento più uno degli associati.

Non è necessaria la presenza dell'associato interessato.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea degli associati
2. Il Presidente
3. Il Direttivo
4. Il Comitato esecutivo
5. Il Consiglio di Presidenza



Art. 10 - Assemblea degli associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

Ogni associato ha diritto a un voto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta al mese ed è convocata dal Presidente.

Quorum:

Prima convocazione, metà più uno degli associati.

Seconda convocazione, valida con qualsiasi numero di presenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dallo statuto.

Art. 11 - Direttivo

Il Direttivo è composto dal Comitato esecutivo, dai referenti dipartimentali e da eventuali altre cariche previste.

Il mandato dura un anno.

In situazioni di necessità può essere rinnovato ogni semestre, per un massimo di due rinnovi annui, salvo deliberazione assembleare con maggioranza dei due terzi.

Il Direttivo si riunisce almeno una volta a settimana.



Art. 12 - Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo alias direttivo stretto è composto da Presidente, Vicepresidenti, Tesoriere, Segretario generale, Direttore generale.

Il Comitato esecutivo può essere integrato da altri membri del Direttivo su scelta del Presidente.

Il numero complessivo dei membri non può superare le venti unità.

Art. 13 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da ex Presidenti, ex Vicepresidenti, associati onorari, ex componenti del Comitato esecutivo.

Ha funzione consultiva e di supporto al Presidente, specialmente nelle attività politiche e durante le elezioni universitarie interne ed esterne.

Art. 14 - Referenti dipartimentali

Sono previsti referenti per ciascun dipartimento e corso magistrale.

Essi rappresentano l'Associazione all'interno del rispettivo dipartimento o corso magistrale.



Art. 15 - Presidente

Il Presidente è designato dal Presidente uscente, è approvato dall'Assemblea e nomina il Direttivo.

Il Presidente dura in carica un anno o un semestre ed è rieleggibile per un massimo di due mandati.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede assemblee e direttivi, stabilisce l'ordine del giorno, dirige i lavori assembleari, può chiudere le sedute, assegna cariche e compiti, coordina l'attività politica associativa, gestisce i rapporti con altre associazioni e istituzioni, nomina e revoca i membri del Direttivo, esercita ogni potere necessario al buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 16 - Vicepresidenti

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente.

Uno di essi è designato come Vicario e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Ogni vicepresidente è affidata un'area di competenza mediante delega.



Art. 17 - Segretario generale

Il Segretario generale assiste il Presidente sotto il profilo tecnico, cura studi di fattibilità, coordina l'organizzazione tecnica degli eventi.

Art. 18 - Direttore generale

Il Direttore generale esercita funzioni di direzione e coordinamento, può ricevere deleghe gestionali, coordina il Direttivo e le attività associative, cura i rapporti con associazioni o giornali collaterali.

Art. 19 - Tesoriere e fondo cassa

Il Tesoriere gestisce le finanze associative, redige il bilancio semestrale, rendiconta entrate e uscite.

Il Presidente può ricoprire anche la carica di Tesoriere o nominarne uno.

Le entrate derivano principalmente dagli eventi.

Il cinquanta per cento confluisce nel fondo cassa e il cinquanta per cento spetta all'organizzatore.

Se l'incasso pro capite è inferiore a venti euro, l'intero ricavato va al fondo cassa.

Art. 20 - Doveri dei titolari di cariche



Chi ricopre una carica deve svolgerla con presenza, costanza e operatività e deve partecipare a riunioni ed eventi.

Sono consentite massimo quattro assenze non giustificate, massimo due deleghe consecutive, massimo quattro deleghe a semestre.

Superati tali limiti, la carica è sottoposta a revisione. Dopo due revisioni, la carica è revocata.

Art. 21 - Rimborsi

Le cariche sono gratuite.

Sono ammessi rimborsi spese dal fondo cassa per anticipazioni effettuate per conto dell'Associazione.

Art. 22 - Associazioni e realtà satellite

L'Associazione può riconoscere partnership e collaborazioni strutturate con realtà associative, editoriali o formative considerate realtà satellite.



Tali realtà operano in coordinamento con il Presidente e il Direttivo di ACE, mantengono una linea coerente con gli scopi associativi e sono composte, di norma, in misura prevalente da associati ACE.

Al momento della costituzione dell'Associazione sono formalmente riconosciute come realtà collegate:

1. POL - Scuola di Formazione Politica, disciplinata dallo statuto allegato al presente atto come Allegato 1.

2. POL Journal, giornale associativo disciplinato dal regolamento allegato al presente atto come Allegato 2.

Le realtà satellite operano in autonomia organizzativa nel rispetto delle proprie disposizioni interne, ferma restando la funzione di coordinamento generale del Presidente e del Direttivo di ACE.

Resta salva la possibilità per l'Associazione di riconoscere in futuro ulteriori collaborazioni, gemellaggi con altre associazioni o ulteriori realtà associative, editoriali o formative come associazioni satellite, previa deliberazione del Direttivo.

Art. 23 - Emblema associativo

L'Associazione adotta un emblema ufficiale.

L'emblema è costituito da forma circolare, sfondo rosso, una tigre stilizzata bianca divisa verticalmente e la scritta "ACE" disposta verticalmente alla destra della tigre.

L'emblema rappresenta l'identità visiva ufficiale dell'Associazione ed è utilizzato in tutte le comunicazioni e attività istituzionali.



Art. 24 - Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea.

Prima convocazione, metà più uno.

Seconda convocazione, valida con qualsiasi numero.

Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea all'unanimità.

Il patrimonio residuo sarà destinato secondo decisione assembleare al momento dello scioglimento a favore di enti o associazioni senza scopo di lucro.